



REGIONE LIGURIA

**Accordo quadro ai sensi dell'Intesa Stato - Regioni del 12 febbraio 2009
e del Protocollo sottoscritto in data 29 aprile 2009
tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria
relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nell'anno 2009**

Regione Liguria

Provincia di Imperia

Provincia di Savona

Provincia di Genova

Provincia della Spezia

ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

Direzione Regionale del Lavoro della Liguria

INPS – Direzione Regionale della Liguria

Italia Lavoro S.p.A. – U.T. Liguria

Unione delle Camere di Commercio liguri

Cgil - Regionale Liguria

Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Uil – Liguria

Confindustria Liguria

Confartigianato Liguria

Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria

Confapi Liguria

Confcommercio Liguria

Confesercenti Comitato Regionale Ligure

Lega Ligure Cooperative

Confcooperative Liguria

PREMESSO CHE:

- Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo condividono l'importanza e la necessità di un impegno comune di Istituzioni e forze economiche e sociali di fronte alla grave situazione di recessione in atto, la cui conclusione non può essere a oggi in alcun modo prevista ed i cui effetti sono stati una consistente contrazione produttiva delle imprese in tutta l'area regionale, con particolare riferimento alle aziende industriali, manifatturiere, commerciali e artigiane e ha prodotto di conseguenza pesanti ricadute sulle aziende di medie e piccole dimensioni operanti nell'indotto;
- l'analisi statistica del contesto di riferimento fa emergere alcuni elementi da considerare con attenzione per quanto riguarda la realtà ligure ed in particolare il carattere di eccezionalità dell'atteso incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;
- é ormai evidente che le cause e i caratteri della crisi internazionale propongono questioni di fondo e strutturali, sia per l'economia globale, che per quella italiana che richiedono non solo nuove regolamentazioni dei mercati finanziari, ma anche l'introduzione di nuovi modelli di sviluppo, di prodotti e di consumi, di maggiori investimenti in istruzione e ricerca;
- la Regione Liguria e le Parti Sociali sottoscrittrici del presente Accordo hanno già promosso e sono in procinto di intraprendere nuove iniziative di sostegno, atte a fronteggiare lo stato di crisi e volte a favorire la ricollocazione degli esuberanti e ritengono che, di fronte alla crisi in atto, occorre ancor di più condividere una forma di concertazione per la coesione economica e sociale assumendosi un vero e proprio impegno di responsabilità comune;
- la Regione Liguria ha posto le politiche del lavoro al centro del programma di governo con l'obiettivo generale di:
 - aumentare il tasso di occupazione favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - sostenere l'inclusione sociale attraverso adeguate azioni di accompagnamento all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone disabili o comunque svantaggiate;
 - valorizzare la rete regionale dei servizi al lavoro;
 - ridurre la precarizzazione del mercato del lavoro;
- la Regione Liguria, nell'ambito delle azioni contenute nel Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007/2013, ha destinato risorse mirate a progetti volti al contenimento delle crisi che coinvolgono il proprio territorio, individuando nelle Province il soggetto attuatore delle azioni di politica attiva del lavoro utili al mantenimento ed all'incremento dell'occupazione;
- la Regione Liguria ha siglato con le Parti Economiche e Sociali un Patto per lo sviluppo competitivo del sistema produttivo ligure al fine di individuare azioni strategiche condivise per promuovere lo sviluppo sostenibile, sostenere il miglioramento della posizione delle imprese liguri rispetto ai concorrenti valorizzando la qualità e la stabilità del lavoro e dell'occupazione;
- la Regione Liguria, attraverso il Piano d'Azione Regionale Integrato per la crescita dell'Occupazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/2008, nel dicembre 2008 ha assegnato alle Province liguri risorse pari a euro 2.050.000,00 per la concessione di contributi, sia ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, sia ai soggetti in giovane età per favorire il consolidamento delle attività e delle capacità professionali nell'ambito di percorsi di carriera e di lavoro autonomo o per lo sviluppo di attività imprenditoriali;
- la stessa legge regionale 30/2008 prevede per l'anno 2009 risorse per euro 1.800.000,00 che dovranno essere destinate con il medesimo Piano Regionale per l'Occupazione;
- con la deliberazione 6 febbraio 2009, n.104 la Regione Liguria ha approvato il Piano Straordinario degli Interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto destinando risorse per complessivi 50 milioni di euro a valere sui finanziamenti del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Assi Adattabilità ed Occupabilità;

- i Servizi al Lavoro sono ora chiamati ad avviare processi di ricollocazione verso altre imprese che intendono offrire possibilità di riutilizzo di personale fuoriuscito dalla produzione, utilizzando, oltre alle normali tecniche di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche lo strumento delle "work experiences", dei tirocini, delle azioni di outplacement e della riqualificazione professionale, della formazione personalizzata all'occupazione dei singoli;
- l'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) e l'articolo 19, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n.2, e successivamente modificato dalla legge 9 aprile 2009 n.33 hanno previsto l'assegnazione alle Regioni di risorse per la concessione e l'erogazione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga previa definizione di specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale recepite in appositi accordi governativi;
- l'articolo 19, comma 9 bis, del sopra citato decreto legge 185/2008 ha previsto l'assegnazione immediata da parte del competente Ministero alle Regioni di una quota parte dei fondi disponibili per gli ammortizzatori in deroga;
- con l'intesa del 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato su una partecipazione delle Regioni alla spesa per gli ammortizzatori in deroga, prevedendo, in particolare, che il contributo nazionale venga impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e che il contributo regionale a valere sui programmi operativi regionali FSE o su risorse proprie venga impiegato per azioni combinate di politica attiva e di sostegno economico ai percorsi di riqualificazione e di ricollocazione;
- con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, n. 45080 è stata assegnata alla Regione Liguria, quale acconto, una quota parte, pari a 4.000.000,00 di euro, delle risorse finanziarie destinate alla concessione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga;
- nelle more della puntuale definizione delle modalità attuative del contributo regionale, in data 10 febbraio 2009 è stata sottoscritta tra la Regione Liguria e le Parti Sociali una prima intesa istituzionale territoriale al fine attivare in Liguria l'erogazione e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2009 a valere sulle risorse di cui al punto precedente;
- l'articolo 7 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, come integrato dalla legge 33/2009, ha modificato il decreto legge 185/2008 e la vigente legislazione in materia di ammortizzatori sociali, modificando il quadro normativo nazionale di riferimento relativo agli ammortizzatori sociali in deroga;
- in data 29 aprile 2009 è stato sottoscritto il Protocollo tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Liguria relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009, con il quale sono stati destinati alla Liguria ulteriori 15.000.000,00 di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2009 prevedendo che i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale siano definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le Parti sociali e delle relative risorse finanziarie;
- il Protocollo di cui al paragrafo precedente prevede al punto 14 che l'operatività del POR – FSE per la quota del 30 per cento del sostegno al reddito avrà luogo sulla base degli esiti positivi dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea sui dettagli delle modalità di attuazione dei principi già condivisi dalla medesima Commissione, e che nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito è assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dall'accordo governativo;
- le Parti sottoscrittrici condividono che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga costituisca uno strumento della generale azione anticrisi attuata sul territorio regionale, finalizzata a fronteggiare l'attuale complessa congiuntura economica;
- le Parti sottoscrittrici condividono pertanto che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga debba avvenire in coerenza con i seguenti principi:

- per quanto attiene al trattamento di mobilità in deroga, garantire - nel rispetto della normativa nazionale che individua i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga – un sostegno al maggior numero possibile di soggetti che siano stati licenziati per ragioni oggettive senza poter beneficiare, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, di ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale;
- per quanto attiene alla cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga:
 - consentirne l'utilizzo a favore dei datori di lavoro esclusi in tutto o in parte, in base alla vigente normativa nazionale, dall'accesso agli strumenti a regime di integrazione salariale e che debbano ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, congiuntura economica;
 - consentirne l'utilizzo a favore dei datori di lavoro di cui sopra, nei limiti di una programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario che sia coerente con la specifica situazione di crisi originata dall'attuale complessa congiuntura economica e che consenta all'Amministrazione regionale di attivare a favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga percorsi di politica attiva del lavoro;
 - consentirne l'utilizzo a favore dei datori di lavoro di cui sopra, previo esaurimento da parte dei medesimi di tutti gli strumenti, disponibili nel caso concreto, previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
 - consentire in via eccezionale l'utilizzo della CIG in deroga a quelle imprese che, pur essendo destinatarie di tutti gli strumenti a regime di integrazione salariale, non possano ricorrervi nel caso specifico, a condizione che l'utilizzo della CIG in deroga sia accompagnato dall'impegno alla soluzione dei problemi occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE ACCORDO

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Obiettivi generali

1. Assicurare tendenzialmente a tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi un intervento di accompagnamento al lavoro e di sostegno al reddito, personalizzabile sulla base delle esigenze e della storia di ciascuno attingendo da un insieme di strumenti attivabili. Per ottenere questo risultato occorre modulare l'intervento non in via generale, ma a partire dalla specifica condizione del lavoratore e della sua possibilità di accedere o meno agli strumenti ordinari.
2. Ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga e di quelli ordinari ed il ricorso a politiche attive finanziate con fondi comunitari, statali e regionali.
3. Garantire la coerenza del ricorso ai vari strumenti evitando il più possibile un loro uso improprio o distorto e tenendo presente la necessità di operare in modo coordinato sia a favore delle persone che godono dei benefici ordinari, che di quelle che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga che di quelle che sono escluse da ogni forma di beneficio.
4. Separare i casi nei quali dovrà essere perseguito il mantenimento in azienda operando possibilmente in una logica anticipatoria (sospensione temporanea per mancanza di lavoro o per crisi strutturale) da quelli nei quali occorrerà accompagnare il lavoratore verso un nuovo impiego (messa in mobilità, licenziamento o risoluzione per scadenza dei termini).
5. Sostenere le imprese in termini di sviluppo produttivo e di sostegno della formazione continua per evitare che le difficoltà congiunturali portino alla cessazione delle attività.

6. Applicare un "Patto per la ricerca occupazionale" regionale che costituisca il prerequisito per poter accedere alle azioni previste dal piano e che sia stato preventivamente concordato con le Parti sociali.

Articolo 2 - Politiche Regionali

1. Le iniziative che la Regione Liguria intende mettere in atto per fronteggiare le crisi occupazionali si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche previste dall'Unione Europea e si sviluppano attraverso il coordinamento istituzionale con le Province e gli altri Enti Locali e la concertazione con le Parti sociali.
2. Per fronteggiare la crisi occorre agire in due direzioni: sostenere le imprese perché siano messe in grado di reagire con rapidità alle difficoltà economiche e garantire la sicurezza ai lavoratori mediante misure efficaci di reimpiego accompagnate da forme adeguate di sostegno al reddito.
3. L'attuale sistema degli ammortizzatori sociali soffre però di limiti strutturali che non ne consentono l'estensione universale e che derivano, da un lato, dai vincoli organizzativi e di spesa e, dall'altro, da un quadro normativo parcellizzato, sia in termini di misure che di competenze.
4. L'impianto di tale sistema si caratterizza per una logica frammentata e segmentata per dimensione, categoria d'impresa e contratto di lavoro. L'attuale introduzione delle estensioni in deroga sembra solo parzialmente attenuare le iniquità distributive poiché esse mantengono una logica settoriale e soffrono di uno scarso collegamento con le politiche attive.
5. In un contesto di risorse limitate come l'attuale diventa ancor più necessario definire una strategia organica e trasparente che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e facendo fulcro sui servizi al lavoro, tenda ad una protezione personalizzata e, nello stesso tempo, universale ed omogenea di ciascun cittadino.

Articolo 3 - Dichiarazioni di Impegno

1. Le Parti datoriali sottoscrittrici si impegnano a diffondere presso le imprese la cultura dell'innovazione, della crescita e del consolidamento delle imprese stesse, del radicamento territoriale, della salvaguardia dell'occupazione e della qualità del lavoro.
2. Le Parti sottoscrittrici si impegnano a divulgare i contenuti del presente Accordo, al fine di realizzare, nel tessuto produttivo regionale, la massima condivisione degli obiettivi in esso contenuti nonché di assicurare la massima efficacia operativa.
3. La Regione Liguria e le Parti Sociali sottoscrittrici condividono altresì l'urgenza e la necessità di dare attuazione a quanto previsto nel Patto per lo sviluppo competitivo del sistema produttivo ligure citato in premesse mettendo in campo nuovi interventi di politiche industriali e una politica economica generale capace di sostenere effettivamente gli investimenti strategici nel territorio, lo sviluppo produttivo delle imprese, i redditi dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. La Regione Liguria e le Parti Sociali sottoscrittrici condividono altresì la richiesta al Governo di garantire effettivamente l'impegno assunto per il pieno finanziamento degli interventi in deroga che risulteranno necessari e di dare risposta alle esigenze già evidenziate da Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali nazionali per il prolungamento dei trattamenti di CIGO e per la revisione dei massimali di integrazione al reddito.
5. La Regione Liguria riconosce il ruolo degli Enti Bilaterali, nei settori dove essi sono operativi, per l'attuazione delle politiche regionali del lavoro.

Articolo 4 - Beneficiari degli Interventi

1. Gli interventi di cui al presente Accordo sono rivolti a favore di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, compresi gli apprendisti e i somministrati ai sensi dell'articolo 19, comma 8 della decreto legge 185/2009, ammessi ai trattamenti, di CIG o di mobilità, in deroga a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e aventi residenza o domicilio sul territorio regionale.

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità alla mobilità in deroga

1. Possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro a condizione che:
 - a) siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
 - b) abbiano presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Ai fini del calcolo di tale requisito si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;
 - c) il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 68 giorni.
2. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi:
 - a) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) apprendisti;
 - c) lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, in caso di cessazione del rapporto con l'agenzia somministratrice di lavoro ovvero le cui missioni di lavoro somministrato nelle imprese di cui al comma 1 siano state risolte per uno dei motivi nello stesso comma indicati;
 - d) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il trattamento di cui al comma 1 viene concesso, eventualmente dopo l'esaurimento del periodo di disoccupazione ordinaria o speciale spettante al lavoratore ai sensi della normativa vigente, per un periodo iniziale di sei mesi, proseguibili a seguito di verifica della effettiva disponibilità finanziaria.
4. I datori di lavoro, all'atto del licenziamento, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il trattamento di cui al comma 1.
5. I lavoratori apprendisti aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008 possono beneficiare dei trattamenti di mobilità in deroga subordinatamente all'esaurimento del periodo di tutela di cui alla disposizione di legge medesima, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento degli enti bilaterali, il predetto periodo di tutela si considera esaurito e i lavoratori possono accedere direttamente al trattamento in deroga.
6. I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, stipuleranno previamente gli accordi sindacali, che saranno allegati alla richiesta di esame congiunto da presentare alla Regione.
7. L'inserimento in mobilità viene disposto dagli uffici provinciali, previa acquisizione delle dichiarazioni preventive di immediata disponibilità al lavoro di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legge 185/2008, conformi alla modulistica predisposta dall'INPS ai sensi del decreto interministeriale di cui

al comma 3 del medesimo articolo e sottoscritte da ciascuno dei lavoratori per i quali l'impresa richiede il ricorso alla mobilità.

8. Lo schema logico dell'iter procedurale è riportato in allegato A).
9. Le presenti condizioni di ammissibilità si applicano anche ai trattamenti di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsti dal comma 10.bis dell'articolo 18 del decreto legge 185/2008 a condizione che i lavoratori interessati non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.223 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga

1. Sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro che, in base alla vigente normativa nazionale, non siano destinatari di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria o della sola integrazione salariale straordinaria. Possono beneficiare del trattamento di cui al presente comma tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di inizio del trattamento individuale compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato.
2. I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, stipuleranno previamente gli accordi sindacali, che saranno allegati alla richiesta di esame congiunto da presentare alla Regione e che dovranno evidenziare tra l'altro:
 - a) l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alla CIGS, alla CIGO o ad entrambe in base alla vigente normativa;
 - b) l'avvenuto utilizzo da parte del datore di lavoro richiedente di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa ovvero la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali degli eventuali strumenti disponibili;
 - c) che i lavoratori i quali vengono collocati in CIG non beneficino, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;
 - d) la causale della richiesta di CIG in deroga, che deve consistere in una situazione di crisi che tragga origine dall'attuale, complessa, congiuntura economica;
 - e) il periodo e il numero dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga.
3. Il trattamento di cui al comma 1 viene concesso per un periodo iniziale fino ad un massimo di sei mesi proseguibili a seguito di verifica della effettiva disponibilità finanziaria.
4. Le Parti sottoscrittrici convengono che gli accordi sindacali prevedano di norma la richiesta di pagamento delle prestazioni da parte dell'INPS in forma diretta e che tale pagamento sia, in via generale, successivo all'autorizzazione dei trattamenti, fermo restando l'importanza di velocizzare le procedure stesse di autorizzazione, nello spirito di quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 3 del decreto legge 5/2009.
5. Gli accordi sindacali sono stipulati presso gli enti bilaterali per i settori in cui questi sono operativi ovvero, nel caso contrario, con le Organizzazioni sindacali provinciali o di categoria.
6. L'autorizzazione alla CIG in deroga viene disposta, fino alla formale comunicazione da parte della Regione di cui al comma 7 del Protocollo sottoscritto in data 29 aprile 2009, dalla Direzione Regionale del Lavoro su istanza dell'impresa alla quale sono allegati il verbale dell'esame congiunto effettuato presso la Regione e la previsione del numero delle persone che usufruiranno dell'ammortizzatore sociale.
7. L'impresa provvede alla comunicazione telematica delle sospensioni per periodi di durata superiore ai 15 giorni continuativi tramite il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione

Liguria trattenendo le dichiarazioni preventive di immediata disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legge 185/2008, conformi alla modulistica predisposta dall'INPS ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo e sottoscritte da ciascuno dei lavoratori per i quali l'impresa richiede la sospensione. Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione fino a 15 giorni continuativi la dichiarazione di immediata disponibilità viene comunicata dall'impresa mediante il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS, che poi provvede per via telematica all'inoltro ai servizi competenti regionali.

8. Lo schema logico dell'iter procedurale è riportato in allegato A).
9. Sono possibili in via eccezionale concessioni del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga per i lavoratori sospesi entro il 31.12.2009 da parte di imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti sia di integrazione salariale ordinaria che di integrazione salariale straordinaria, non possano, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIG, ricorrere a quest'ultima.
10. La CIG in deroga può essere autorizzata, dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria, per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla CIG in deroga può essere autorizzato direttamente.

Articolo 7 - Interventi

1. La Regione mette a disposizione una pluralità di misure formative, di orientamento e di accompagnamento, fruibili anche a distanza, in forma individuale o di gruppo, ricercandone la coerenza con le modalità previste dai provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti di CIG e di Mobilità secondo quanto riportato in Allegato B.
2. I lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo sono presi in carico dai Servizi al Lavoro e usufruiscono di servizi specifici e mirati di accoglienza, analisi delle competenze e valutazione dei fabbisogni, sulla base dei quali sono successivamente avviati ad azioni personalizzate di:
 - a) aggiornamento delle competenze, in relazione alle esigenze professionali attuali o potenziali dei settori produttivi, per i lavoratori sospesi con possibilità di rientro in azienda;
 - b) riqualificazione e ricollocazione, anche attraverso azioni di miglioramento e adeguamento delle competenze possedute, per i lavoratori licenziati o sospesi senza possibilità di rientro in azienda.
3. L'attività degli operatori dei Servizi al Lavoro è quindi volta a valutare e concordare con il diretto interessato i fabbisogni formativi, in modo da poter supportare l'accrescimento o l'acquisizione di nuove competenze certificabili e spendibili o di agevolare la ricerca di una nuova occupazione. Al fine quindi di individuare gli interventi più idonei al raggiungimento di tale obiettivo, le singole persone sono ricondotte alle seguenti tipologie:
 - a) lavoratori in sospensione per periodi di brevissima durata (inferiori ai 15 giorni continuativi) o a orario ridotto, per i quali non sono materialmente attivabili percorsi strutturati di qualificazione o di reinserimento professionale con la sola esclusione di interventi di orientamento e supporto per le persone che lo richiedano espressamente presso il Centro per l'Impiego di appartenenza;
 - b) lavoratori in sospensione per periodi di breve durata (compresi tra 16 e 60 giorni continuativi), per i quali sono attivabili un colloquio, un modulo di orientamento ed attività di *counselling* per le persone che lo richiedano espressamente presso il Centro per l'Impiego di appartenenza;
 - c) lavoratori in sospensione per periodi di breve durata, ma comunque superiore 60 giorni consecutivi, con competenze adeguate e spendibili, per i quali si rendono necessari percorsi di aggiornamento e manutenzione delle competenze e che quindi possono accedere a una formazione breve in piccoli gruppi o individualizzata;
 - d) lavoratori licenziati o in sospensione per periodi di lunga durata (superiore a 60 giorni consecutivi) e senza possibilità di rientro in azienda che devono accedere a percorsi di riqualificazione delle competenze o di ricollocazione ai fini di una riconversione professionale.

4. Nelle situazioni di grande crisi aziendale che possono causare maggiori riflessi negativi sull'occupazione, la Regione e le Province, di concerto con le Parti sottoscrittrici, promuovono la realizzazione di specifici progetti e percorsi di reinserimento lavorativo utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie.
5. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui al Piano Straordinario degli interventi a sostegno dell'Occupazione a seguito della crisi economica in atto, verranno realizzate azioni specifiche di politica attiva del lavoro a supporto dei lavoratori impegnati con contratti diversi da quelli oggetto del presente Accordo licenziati e risultanti privi di occupazione.

Articolo 8 - Risorse Finanziarie

1. Il presente Accordo trova applicazione per l'utilizzo delle risorse destinate alla Regione Liguria in base al Protocollo sottoscritto il 29 aprile 2009 e richiamato nelle premesse e delle ulteriori risorse derivanti da eventuali, successive, ripartizioni effettuate dal Ministero del lavoro. Ai fini del computo dei periodi massimi di trattamenti in deroga autorizzabili in base al presente Accordo, si tiene conto anche dei periodi di mobilità e di CIG in deroga autorizzati in base all'intesa tra Regione Liguria e Parti Sociali sottoscritta in data 10 febbraio 2009.
2. Tutti i trattamenti di cui al presente Accordo sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili, come previsto dall'Accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009. Le risorse di cui al presente Accordo che dovessero residuare rispetto agli interventi a cui sono state rispettivamente destinate confluiscono in un unico accantonamento che potrà essere utilizzato per la copertura dei costi relativi agli interventi previsti dal presente Accordo per i quali le risorse destinate non si rivelino sufficienti.

Articolo 9 - Decorrenza e Durata

1. Per quanto attiene gli aspetti procedurali, il presente Accordo trova applicazione, dalla data della sua sottoscrizione, per gli interventi attivati fino al 31 dicembre 2009.
2. Per quanto attiene gli aspetti procedurali, il presente Accordo trova applicazione per gli interventi attivati fino al 31 dicembre 2009 a seguito delle procedure di consultazione sindacale effettuate a partire dalla data dell'esito favorevole di cui al punto 14 del Protocollo sottoscritto il 29 aprile 2009 e richiamato nelle premesse. A partire da tale data la Regione Liguria adotterà apposite procedure al fine dell'operatività dell'intervento del POR – FSE.
3. Per i trattamenti relativi ad accordi derivanti da procedure di consultazione sindacale raggiunti in data antecedente a quella individuata al comma precedente si applicano le modalità gestionali ed informative previste, ed ordinariamente utilizzate, nel periodo anteriore alla stipula del protocollo fra Regione e Ministero del Lavoro.

Articolo 10 - Avvio degli interventi

1. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono avviati previa approvazione da parte della Regione Liguria delle disposizioni attuative di cui al presente Accordo a valere sul Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Asse I – Adattabilità e Asse II – Occupabilità.

Articolo 11 - Verifica e Monitoraggio

1. La Regione Liguria richiede ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo di fornire ogni informazione utile ai fini del monitoraggio fisico e finanziario.

2. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo quadro si incontreranno periodicamente per verificare e valutare l'andamento dell'utilizzo degli interventi qui previsti.
3. La previsione delle situazioni di crisi e delle dinamiche del mercato del lavoro sono affidati al Comitato per il sostegno dell'Occupazione ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 30/2008.

Articolo 12 - Sistema Informativo

1. Le Parti sottoscrittrici condividono l'opportunità che le comunicazioni avvengano in modo telematico, attraverso l'utilizzo del sistema della cooperazione applicativa già avviato con le comunicazioni obbligatorie ovvero, in via sussidiaria, mediante l'uso del sistema messo a disposizione dall'INPS.
2. La Regione Liguria, al fine di assicurare il trattamento elettronico delle informazioni, come richiesto dall'Accordo del 29 aprile 2009 citato in premessa, si impegna a rendere disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro condiviso tra Regione e Province, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2008, n.1874, i flussi informativi necessari alla gestione degli interventi di cui al presente Accordo secondo quanto riportato negli allegati C) e D).

Articolo 13 - Informazione e Comunicazione

1. Le azioni di comunicazione e informazione sono pianificate e realizzate direttamente dalla Regione nel rispetto della normativa comunitaria al fine di promuovere gli interventi nel loro complesso e di avviare i potenziali destinatari delle attività dei Servizi al Lavoro attraverso una campagna informativa specifica.

Articolo 14 - Semplificazione amministrativa

1. La Regione Liguria, al fine di aumentare l'efficacia dei servizi al lavoro di competenza delle Province, si impegna a semplificare, acquisito il parere favorevole della Commissione di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n.27/1998, gli indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego ed all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2003, n.811 e successive modificazioni.

Articolo 15 - Integrazioni e modificazioni

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo quadro si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'Accordo stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando possibili variazioni dei criteri di accesso riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori nonché intervenendo per ottimizzare la gestione.

Articolo 16 - Notifica ministeriale

1. La Regione Liguria provvederà a notificare il presente Accordo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 17 - Dichiarazioni a verbale

1. La Regione Liguria e le Parti Sociali sottoscrittrici si impegnano, per quanto riguarda i lavoratori non comunitari, ad effettuare, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Interni, anche attraverso l'utilizzo di politiche attive del lavoro integrate con gli ammortizzatori in deroga, una sperimentazione finalizzata al loro reinserimento lavorativo. Tale intervento è rivolto a contrastare in generale il lavoro sommerso e, al contempo, ad evitare che si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente relativa alla scadenza del permesso di soggiorno.

2. La Regione Liguria e le Parti sottoscrittrici si impegnano altresì a dar vita ad un confronto a breve per inserire gli interventi di cui al presente Accordo in un contesto più ampio di iniziative verificando la possibilità di misure aggiuntive ai trattamenti attualmente previsti per:
 - Lavoratori che rientrano nelle tutele ordinarie (CIGO, CIGS, Mobilità);
 - Lavoratori che rientrano nelle tutele della CIGO ed hanno i requisiti per accedere alla disoccupazione ordinaria;
 - Lavoratori con contratti a progetto e di somministrazione;
 - Lavoratori che non rientrano in nessuna tutela.

Genova, 19 giugno 2009

Per la Regione Liguria

Massimiliano Costa _____

Renzo Guccinelli _____

Giovanni Enrico Vesco _____

Per la Provincia di Imperia

Danilo Veziano _____

Per la Provincia di Savona

Alessandra Lazzari _____

Per la Provincia di Genova

Alessandro Repetto _____

Per la Provincia della Spezia

Elio Cambi _____

Per l'ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

Pierluigi Vinai _____

Per la Direzione Regionale del Lavoro della Liguria

Paolo Righi _____

Per l'INPS – Direzione Regionale della Liguria

Francesco Papa _____

Per Italia Lavoro S.p.A. – U.T. Liguria

Gianpiero Carpo _____

Per l'Unione delle Camere di Commercio liguri

Paolo Cesare Odone _____

Per la Cgil - Regionale Liguria

Giulia Stella _____

Per la Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Andrea Sanguineti _____

Per la Uil – Liguria

Alba Lizzambri _____

Per Confindustria Liguria

Umberto Riso _____

Per Confartigianato Liguria

Luca Costi _____

Per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria

Nicola Caprioni _____

Per Confapi Liguria

Angelo Denti _____

Per Confcommercio Liguria

Antonio Ferrarini _____

Per la Confesercenti Comitato Regionale Ligure

Patrizia De Luise _____

Per la Lega Ligure Cooperative

Gianluigi Granero _____

Per la Confcooperative Liguria

Stefano Marastoni _____

ALLEGATO A – ITER PROCEDURALE

Questo allegato illustra le procedure da seguire ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale) in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) e successive norme applicative.

1. Con la sottoscrizione in data 29 aprile 2009 dell'Accordo governativo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria - Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro e della Occupazione si è dato avvio alle nuove disposizioni in materia.
2. Possono usufruire di tali benefici tutte le imprese non in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 o aziende che, pur essendo destinatarie di trattamenti sia di integrazione salariale ordinaria che straordinaria, non possano ricorrervi in relazione alla singola causale di intervento, operanti in qualsiasi settore produttivo situate nell'area territoriale ligure; quindi aziende del settore artigianato, commercio, trasporti, edili ecc. comprese le soc. cooperative.
3. Possono usufruire degli ammortizzatori sociali in deroga tutte le tipologie di lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
4. Il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga è subordinato all'esaurimento di tutti i periodi di tutela previsti dalla normativa a regime (CIGO, CIGS, mobilità, disoccupazione ordinaria, contratti di solidarietà ecc.) o alla loro impossibilità di accesso.
5. La procedura per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga ha inizio con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D'Annunzio 113 - 16121 Genova, di apposita istanza predisposta secondo il fac-simile allegato, che dovrà essere inviata preferibilmente via telefax al numero telefonico 010/5488885.
6. All'istanza dovrà essere allegata copia dell'accordo sindacale previamente stipulato.
7. La Regione Liguria provvederà, entro i termini di legge, alla convocazione tramite telefax dei soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 218/2000 per l'espletamento del previsto esame congiunto. All'esame congiunto partecipano: l'azienda interessata alla procedura, eventuale organismo di rappresentanza datoriale, organizzazioni sindacali, rappresentanti di INPS, della Direzione Regionale del Lavoro, di Italia Lavoro U.T. Liguria e dei Centri per l'Impiego provinciali.
8. Qualora il rappresentante legale dell'azienda non possa presenziare all'esame congiunto, è ammessa procura notarile o delega per iscritto a un dipendente dell'azienda medesima.
9. Espletato l'esame congiunto, l'azienda dovrà presentare alla Direzione Regionale del Lavoro apposita istanza in bollo da euro 14,62 di concessione dell'ammortizzatore sociale, compilata in ogni sua parte secondo il fac simile allegato. All'istanza, che dovrà essere inviata anche in fotocopia per conoscenza alla Regione Liguria - Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D'Annunzio 113 - 16121 Genova, dovrà essere allegata copia del verbale di esame congiunto e una marca da bollo di euro 14,62.
10. La Direzione Regionale del Lavoro predisponde, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il relativo decreto di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale che sarà inviato all'INPS territorialmente competente - e per conoscenza all'azienda - che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
11. Limitatamente alla concessione del trattamento di mobilità, espletate le procedure previste per i licenziamenti collettivi o individuali, il lavoratore, al fine di ottenere il beneficio di integrazione salariale, dovrà rivolgersi direttamente all'INPS territorialmente competente che provvederà ad erogare il beneficio dietro presentazione di copia del verbale di esame congiunto precedentemente espletato.

12. Ottenuto il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, l'azienda dovrà comunicare:
 - l'avvio delle sospensioni superiori a 15 giornate continuative per via informatica alla Regione Liguria tramite il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie;
 - tutte le sospensioni per via informatica mensilmente all'INPS utilizzando l'apposita procedura;
 - a Italia Lavoro l'effettivo utilizzo della CIG.

13. Sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria (<http://www.regione.liguria.it>) al Punto "Ammortizzatori sociali in deroga" della Voce "Lavoro" della Sezione "Istruzione e lavoro" sono disponibili i seguenti documenti:
 - Modulo richiesta CIG in deroga formato.rtf (kb 9) formato.pdf (kb 31);
 - Modulo richiesta mobilità in deroga formato.rtf (kb 9) formato.pdf (kb 31);
 - Fac simile istanza alla Direzione Regionale del Lavoro per concessione CIG in deroga formato.rtf (kb 227) formato.pdf (kb 24).


ALLEGATO B – INTERVENTI ATTIVABILI

Interventi attivabili riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo	Beneficiari di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 3 dell'articolo 7
a) Indennità di partecipazione secondo quanto previsto dall'Accordo approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 12 febbraio 2009 e dall'Accordo tra Governo e Regione Liguria sottoscritto in data 29 aprile 2009 e conforme allo schema tipo approvato dalla Conferenza Stato - Regioni l'8 aprile 2009.	tutte
b) Presa in carico da parte dei Servizi al Lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni regionali	b), c) e d)
c) Rimborso delle spese per attività di assistenza e tutoraggio al datore di lavoro che accoglie in work-experiences	d)
d) Accrescimento e riqualificazione delle competenze tramite formazione, anche a catalogo	c) e d)
e) Accrescimento di competenze anche tramite voucher individuali spendibili dal lavoratore che possano anche essere trasformati in contributo dall'azienda che effettua l'assunzione dello stesso lavoratore a tempo indeterminato	c) e d)
f) Attività di ricollocazione del personale svolte dai soggetti allo scopo autorizzati ai sensi del decreto legislativo 276/2003	d)
g) Progetti integrati che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro	d)
h) Progetti integrati di creazione di impresa e finanziamento iniziale dello startup ¹	d)
i) Aiuto all'occupazione consistente in un contributo a fondo perduto sotto forma di sgravio contributivo per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata per almeno tre anni ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30/2008	tutte

¹ Iniziative raccordate per quanto riguarda l'artigianato, con il vigente Piano annuale degli interventi per l'artigianato di cui all'articolo 43 della legge regionale 3/2003 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato).

Regione Liguria
Flussi Informativi Ammortizzatori Sociali in Deroga

Datore Lavoro Regione/DRL INPS Lavoratore CPI



Flusso Informativo Procedurale	Da	A	Specifiche	Attuale Trasmissione	Competenza Amministrativa	Procedura Informatica
1 - Richiesta di Esame Congiunto	Datore di Lavoro	Regione	La richiesta deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • Periodo di ricorso a CIGS • Numero Lavoratori Interessati • Criterio utilizzo CIGS • Utilizzo metodo Pagamento Diretto • Copia dell'accordo sindacale previamente stipulato 	Cartacea	REGIONE	REGIONE
2 - Richiesta di Autorizzazione per l'accesso agli Ammortizzatori in Deroga	Datore di Lavoro	DRL	La richiesta deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • Copia Verbale Esame Congiunto • Tipologia Strumento Richiesto • Previsione Durata • Numero Lavoratori coinvolti 	Cartacea	REGIONE	REGIONE
3 - Decreto di Autorizzazione Ammortizzatori in Deroga	DRL	Datore di Lavoro e INPS	Provvedimento di autorizzazione alla concessione/proroga degli ammortizzatori in deroga.	Cartacea	REGIONE	REGIONE
4 - IGI 15 SR40 Comunicazione a Preventivo dei Lavoratori soggetti a CIGS	Datore di Lavoro	INPS	Compilazione del modello IGI 15 inerente il trattamento straordinario di integrazione salariale da corrispondere direttamente dall'INPS o tramite l'azienda.	Telematica	INPS	INPS
5 - Dichiarazione di Immediata Disponibilità	Lavoratore	Datore di Lavoro	Conforme alla modulistica predisposta dall'INPS ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legge 185/2008. Il lavoratore consegna copia della DID al Datore e tiene con sé l'originale.	Cartacea	REGIONE/PROVINCE e INPS	SIL
6 - Il Lavoratore entra <u>effettivamente</u> in sospensione	Datore di Lavoro	REGIONE /CPI	Tramite il modello VARDATORI, opportunamente modificato, il datore comunica l'avvio delle sole sospensioni superiori a 15 giornate continuative.	-	REGIONE/PROVINCE	SIL
7 - Presa in Carico del Lavoratore	CPI	REGIONE	Presa in carico del lavoratore da parte del Centro Per l'Impiego e sottoscrizione del Patto di Ricerca Occupazionale. Procedura applicabile ai soli lavoratori il cui periodo di sospensione sia superiore alle 15 giornate continuative.	Telematica	REGIONE/PROVINCE	SIL
8 - IG SR41 Comunicazione a consuntivo dei Lavoratori effettivamente soggetti a CIGS	Datore di Lavoro	INPS	Compilazione del modello IG SR41 quale prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie costituente l'Allegato 2 della Convenzione Inps-Regione Liguria. Il datore deve compilarlo per tutti i lavoratori sospesi, indipendentemente dalla	Telematica	INPS	INPS

			durata della sospensione.			
9 - Offerta Politiche Attive	CPI	REGIONE	CPI avvia politiche attive per il lavoratore	Telematic a	REGIONE/PR OVINCE	SIL
10 - Trasmissione Elenco Lavoratori Percettori Ammortizzatori	INPS	REGIONE CPI	Trasmissione dell'elenco attraverso il sistema di cooperazione applicativa	-	INPS	INPS
11 - Comunicazione Nominativi Soggetti Avviati	Regione	INPS	Trasmissione dei nominativi dei soggetti avviati ad attività formative o di reinserimento nonché della durata e tipologia di tali attività o contratti.	-	REGIONE/PR OVINCE	SIL
12 - Comunicazione Rifiuto Politica Attiva o Mancata Partecipazione	Regione	INPS	Trasmissione del rifiuto da parte del lavoratore dell'offerta di politica attiva o della mancata partecipazione alla stessa. Immediata Sospensione pagamento.	-	REGIONE/PR OVINCE	SIL
13 – Eventuale Sospensione del Pagamento	INPS	Regione/MLSP	INPS comunica la sospensione dell'erogazione tramite il sistema di cooperazione applicativa.	-	INPS	INPS
14 - Comunicazione Stato delle Erogazioni	INPS	Regione	INPS si impegna a inviare, mensilmente, lo stato delle erogazioni operate in relazione al pagamento degli ammortizzatori sociali per ogni Autorizzazione .	-	INPS	INPS